

(n. ...)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Sammartino, Aricò, Bulla, Cafeo, Calderone, Catalfamo, D'Agostino, Dipasquale, Lantieri, Lo Curto, Lo Giudice, Lupo, Mancuso, Pullara e Tamajo.

il

Disposizioni in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli colleghi,

la proposta di legge in esame interviene sulla materia dei beni culturali al fine di disciplinare il complesso tema della conoscenza, conservazione e valorizzazione degli stessi e in materia di tutela del paesaggio, le cui competenze, come è noto, sono attribuite in materia esclusiva alla competenza legislativa della nostra Regione. Il dibattito che anima da tempo il tema del patrimonio culturale del nostro Paese non consente più di rinviare, da parte della nostra Regione, una rinnovata riflessione e, dunque, revisione di alcuni aspetti che devono mirare ad adeguare il sistema organizzativo siciliano in materia a quanto accade nel sistema attuale statale sotto l'egida del MiBACT. Infatti, lo Statuto della nostra Regione all'articolo 14 lett. n) elenca tra le materie di competenza esclusiva la tutela del paesaggio, la conservazione della antichità e delle opere artistiche, e alla lett. r): musei, biblioteche e accademie. Le uniche leggi che hanno disciplinato la materia dei beni culturali soprattutto da un punto di vista dell'organizzazione sono le leggi regionali nn. 80 del 1977 e 116 del 1980 che sono state, giustamente, considerate antesignane rispetto alla normativa statale sia per la visione di approccio che sotto il profilo organizzativo in relazione alle soprintendenze uniche quali strutture periferiche dello Stato. Inoltre, un'altra legge che ha ricoperto un ruolo fondamentale è la legge regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi archeologici che con la presente proposta di legge si intende modificare agendo su alcuni passaggi di innovazione che vanno di pari

passo a quello che la comunità scientifica nazionale ed internazionale oggi si aspetta.

Nella seconda parte del testo si intende disciplinare la materia della tutela del paesaggio, recependo quanto previsto nel codice del 2004, il decreto legislativo n. 42, che racchiude i beni culturali e paesaggistici nel cosiddetto “patrimonio culturale”.

L’obiettivo del testo in esame è quello di provare a costruire un sistema complessivo che affronti il “patrimonio culturale” come disciplina organica e completa, superando frammentazioni di saperi e di competenze che invece, per certi aspetti, hanno segnato finora l’ordinamento regionale in materia di patrimonio culturale. Nella convinzione della necessità che i processi di conoscenza, conservazione, fruizione, valorizzazione e, dunque, anche gestione del patrimonio culturale siano tappe imprendiscibili e non più separabili di un progetto globale, il ddl si pone all’interno di una filiera organica capace di generare una visione omnicomprensiva di contesti, culture e progetti utili per la crescita, anche economica, del patrimonio culturale siciliano.

Nel dettaglio il testo è suddiviso in sei titoli.

Il Titolo I detta le disposizioni generali, attribuendo nel rispetto delle competenze Stato-Regioni le azioni che la Regione deve sostenere per la promozione e la fruizione del patrimonio culturale.

Il Titolo II definisce i beni culturali prevedendo anche la disciplina degli interventi soggetti ad autorizzazione. La materia della conservazione di cui all’articolo 8 resta affidata al competente centro regionale per la progettazione ed il restauro, atteso che si è voluto mantenere la vigenza delle norme che finora hanno rappresentato il vademecum in materia di beni culturali. Nell’ottica di rendere fruibili i beni stessi con il contributo anche dei soggetti privati, si è ritenuto che gli istituti e i luoghi della cultura debbano essere resi disponibili a tutti in un’ottica di sviluppo sostenibile e di fruizione tale da far conoscere il patrimonio culturale della Sicilia e promuoverne una funzione educativa e di accrescimento culturale non più rinviabile.

L’articolo 10 elenca gli istituti e i luoghi della cultura e nel dettaglio i singoli articoli prevedono non solo la definizione degli stessi ma anche le modalità di gestione e di organizzazione, nonché i principi per la concessione d’uso dei beni.

All’articolo 11 e seguenti è disciplinata la materia dei musei. All’articolo 18 quella delle biblioteche e degli archivi. All’articolo 31 gli archivi storici e gli enti ecclesiastici. Dall’articolo 34 in poi sono introdotte le modifiche innovative alla citata legge regionale n. 20 del 2000 in materia di parchi archeologici, al fine di attribuire agli stessi autonomia organizzativa e finanziaria e rendere in tal modo più efficiente il sistema complessivo di gestione e pianificazione delle attività.

Il Titolo VI interviene sui beni paesaggistici e in particolare sulla normativa relativa alla pianificazione.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi della Regione nel rispetto dell'ordinamento comunitario, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della ripartizione di competenze legislative in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e di promozione e organizzazione di attività culturali.

2. La Regione, al fine di preservare la memoria delle singole comunità territoriali, riconosce la conoscenza, conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale quale obiettivo fondamentale della propria azione di governo e fattore strategico dello sviluppo della comunità. A tal fine diffonde la conoscenza dei beni culturali della Sicilia, stimola e incentiva le attività volte alla loro conservazione e assicura le migliori condizioni per la loro utilizzazione e fruizione pubblica.

3. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 2 la Regione coopera con i competenti organi dello Stato, svolgendo funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno.

4. La Regione favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 2.

Oggetto

1. La presente legge, in attuazione dell'art 14 lett. n) e r) dello Statuto, disciplina le azioni della Regione in materia di valorizzazione dei beni culturali e di tutela del paesaggio, definendo in tale ambito gli interventi a favore dei beni culturali e dei beni paesaggistici.

2. Gli interventi della Regione sono diretti al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale;

b) qualificazione dell'offerta museale di propria competenza, in maniera adeguata ai bisogni della contemporaneità, sostenendo l'innovazione nelle forme di gestione e nella comunicazione museale e promuovendo la cooperazione degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e privati;

c) promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale e qualificazione degli spazi e dei luoghi destinati alla fruizione dei beni culturali ed alle attività culturali;

d) sviluppo dei servizi offerti dalla rete documentaria, composta da biblioteche, archivi ed altri istituti documentari, e della loro fruizione da parte dei cittadini, promuovendo l'innovazione degli spazi, dei linguaggi e delle tecnologie, in coerenza con i diversi bisogni di informazione, formazione;

e) tutela delle diverse tradizioni e dello spettacolo al fine di renderle maggiormente rispondente alla domanda dei cittadini e formazione del pubblico la fruizione critica dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali;

f) promozione dell'educazione alla musica e al canto corale e dell'alta formazione alla musica, anche incentivando la costituzione di reti territoriali delle scuole di musica e delle formazioni bandistiche e corali;

g) valorizzazione delle istituzioni culturali di rilievo regionale, sostenendone l'attività per la fruizione da parte del pubblico e per la conservazione dei beni culturali di loro pertinenza, e favorendone l'integrazione nel sistema regionale dell'offerta di servizi culturali;

h) promozione della cultura del paesaggio, attraverso la conoscenza, l'informazione e la formazione;

i) promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, garantendo il pluralismo dell'offerta culturale e favorendo l'emergere delle proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo con speciale attenzione ai temi della creatività e della rigenerazione urbana;

l) promozione e facilitazione della conoscenza e della fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile;

m) promozione ed incentivazione alla valorizzazione delle attività scientifiche e di ricerca svolte all'interno dei complessi museali, dei siti e delle istituzioni culturali, anche d'intesa con il sistema dell'istruzione, della formazione e della ricerca della Regione Siciliana in collaborazione con il mondo delle Università e degli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca operanti in Sicilia;

n) promozione e sostegno delle industrie culturali e creative e, più in generale, dell'imprenditoria giovanile operante nel settore;

o) riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.

Art. 3.

Principi e obiettivi

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali è improntato ai principi di qualità, semplificazione, sostenibilità, sussidiarietà e trasparenza.

2. Gli interventi regionali in materia sono attuati perseguendo gli obiettivi di:

a) incentivare la collaborazione e gli accordi fra soggetti pubblici e tra pubblici e privati;

b) valorizzare la qualità delle professioni presenti nei settori museale, archeologico, archivistico, bibliotecario, storico-artistico, demotnoantropologico, di scienze e tecnologie applicate ai BB.CC.;

c) valorizzare l'apporto del mondo del volontariato come risorsa complementare ed integrativa al ruolo degli operatori professionali;

d) promuovere le iniziative di internazionalizzazione, anche favorendo la partecipazione dei soggetti operanti nei vari settori della conoscenza, conservazione e valorizzazione dei beni culturali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea;

d1) promuovere iniziative internazionali finalizzate ad attrarre prestigiosi Università ed istituti di ricerca esteri al fine di avviare attività congiunte con le istituzioni della Regione siciliana su siti e complessi culturali dell'isola;

e) promuovere e valorizzare le relazioni tra beni culturali, paesaggistici e contesti territoriali;

f) promuovere e facilitare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale e degli eventi di cultura e di spettacolo attraverso un sistema integrato ed economicamente accessibile, anche attivando collaborazioni con le organizzazioni del turismo e del commercio;

g) agevolare la fruizione del patrimonio culturale da parte delle persone con disabilità motoria, psichica o sensoriale mediante lo sviluppo di azioni ad hoc e l'utilizzo di tecnologie abilitanti;

h) diffondere la conoscenza del patrimonio culturale regionale, agevolando la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii;

i) favorire l'uguaglianza sociale e la crescita culturale e civile delle persone;

j) favorire la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale.

TITOLO II

Beni culturali

Art. 4.

Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti alla Regione, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

2. Sono, inoltre, beni culturali:

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

b) gli archivi e i singoli documenti della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;

c) le raccolte librerie delle biblioteche della Regione, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13 del d.lgs. 42/2004:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;

c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;

d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale.

Art. 5.

Procedimento di dichiarazione di interesse culturale

1. Sulla verifica e riconoscimento dell'interesse culturale di un bene trovano applicazione gli artt. 12 e seguenti del d. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

Art. 6.

Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana:

- a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali;
- b) lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili;
- c) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
- d) il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del d. lgs. 42/2004.

2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.

3. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è altresì comunicato al soprintendente.

4. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza. Decorso inutilmente tale termine, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. Se l'amministrazione non provvede nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida, il richiedente può agire ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.

Art. 7.

Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni della Regione, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 6 può essere espressa nell'ambito di accordi tra la Regione ed il soggetto pubblico interessato.

Art. 8.

Conservazione

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, ricerca, prevenzione, manutenzione e restauro di cui è competente il Centro regionale per la progettazione, il restauro di cui all'art 9 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.

3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali.

Art. 9.

Manifesti e cartelli pubblicitari

1. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili. L'autorizzazione è trasmessa, a cura degli interessati, agli altri enti competenti all'eventuale emanazione degli ulteriori atti abilitativi.

2. In relazione ai beni indicati al comma 1 il soprintendente, valutatane la compatibilità con il loro carattere artistico o storico, rilascia o nega il nulla osta o l'assenso per l'utilizzo a fini pubblicitari delle coperture dei ponteggi predisposti per l'esecuzione degli interventi di conservazione, per un periodo non superiore alla durata dei lavori. A tal fine alla richiesta di nulla osta o di assenso deve essere allegato il contratto di appalto dei lavori medesimi.

TITOLO III

Fruizione dei beni culturali

Art. 10.

Fruizione dei beni culturali e concessioni d'uso

1. Si intendono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione, di studio e di ricerca;

b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca;

d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;

e) «parco archeologico», un contesto territoriale definito da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambienta-

li, attrezzato come museo all'aperto la cui complessità trasmette organicità di veduta;

f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.

3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

4. Per la concessione d'uso di beni culturali trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo II, capo I, sezione II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. Nessun canone è dovuto nel caso di affidamento dei beni a enti ed organismi pubblici che svolgano attività di valorizzazione e fruizione nell'ambito delle relative funzioni d'istituto.

Capo I

Musei

Art. 11.

Attività dei musei

1. La Regione favorisce l'interazione e la cooperazione tra i musei e gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della Sicilia e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione, anche ai fini del turismo culturale.

2. Sono attività fondamentali dei musei:

a) la gestione, conservazione e catalogazione delle collezioni, ivi comprese le attività connesse alle acquisizioni e alle scelte di prestito e di circolazione dei beni;

b) la formazione del sistema di offerta culturale, comprensivo di tutto ciò che contribuisce a qualificare l'esperienza della visita e il valore percepito dal pubblico;

c) la ricerca scientifica e tecnologica e lo sviluppo di rapporti di collaborazione con le scuole, con le Università, con gli Istituti di Ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, e con istituti e associazioni impegnati nello svolgimento di attività didattiche, divulgative, di educazione, formazione e comunicazione;

d) lo sviluppo di accordi, partenariati e convenzioni operativi anche con altre strutture museali al di fuori del sistema regionale al fine di incentivare il dialogo e l'organizzazione di iniziative congiunte, anche di tipo espositivo, su temi che riguardano la storia, l'arte e la cultura della Regione siciliana.

Art. 12.

Sistema museale regionale

1. L'interazione e la cooperazione tra gli istituti museali e i luoghi della cultura delle amministrazioni pubbliche e di altri soggetti pubblici e privati presenti nel territorio della Regione si realizzano nell'ambito del Sistema museale regionale.

2. Fanno parte del Sistema museale regionale i musei pubblici non statali e i musei privati della Regione, singolarmente o aggregati in reti costituite ai sensi dell'articolo 6, che svolgono la loro funzione culturale, di ricerca ed educativa a servizio della comunità, che risultano in possesso degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.

3. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana assicura la valorizzazione del Sistema museale regionale avvalendosi del supporto del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 80 del 1977.

Art. 13.

Reti museali

1. Le reti museali sono strumenti di coordinamento e di cooperazione organizzativa e gestionale fra più musei, finalizzate alla valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, in coerenza con l'assetto delle Unioni dei comuni, nonché alla qualificazione e alla promozione del progetto culturale e della relativa offerta di fruizione ovvero al conseguimento degli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, necessari per essere accreditati al Sistema museale nazionale.

2. Possono fare parte di una rete museale i musei pubblici e privati situati nel territorio di un Comune o di una Unione dei comuni; per la costituzione di una rete museale comprendente musei pubblici e privati situati nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni dei comuni interessate.

3. I musei pubblici e privati possono fare parte di una sola rete museale.

4. Nel territorio di una singola Unione dei comuni può essere costituita un'unica rete museale; i musei pubblici e privati situati nel territorio di una Unione territoriale intercomunale nella quale sia presente una rete museale non possono fare parte di altre reti.

5. Con delibera di Giunta regionale, nell'intero territorio regionale può essere costituita una sola rete museale.

6. La rete museale realizza i servizi tecnici e culturali richiesti dai musei associati, ne coordina l'attività, assicura agli stessi il buon andamento dei servizi, anche con l'intervento del personale direttivo e tecnico necessario, cura i rapporti con i competenti uffici regionali e statali.

Art. 14.

Musei e reti museali di rilevanza regionale

1. Nell'ambito dei musei e delle reti museali inseriti nel Sistema museale regionale, la Regione riconosce la qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" ai musei e alle reti che risultano in possesso di una serie di requisiti individuati nell'ambito degli obiettivi di miglioramento previ-

sti dai livelli uniformi di qualità per i musei di cui all'allegato al D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 del Ministro dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale).

2. Il numero e la tipologia dei requisiti di cui al comma 1 sono definiti con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su domanda presentata dagli enti gestori dei singoli musei o dalle reti museali, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1 da parte del dipartimento regionale dei beni culturali, il quale si avvale del parere dell'Organismo regionale di accreditamento dei musei di cui all'articolo 15.

4. Il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale" è condizione essenziale ai fini dell'accesso ai finanziamenti previsti per il settore museale dalla presente legge.

5. Il dipartimento regionale dei beni culturali predispose annualmente l'Elenco aggiornato dei musei e delle reti museali a rilevanza regionale, che viene pubblicato nella GURS.

6. L'incarico di Direttore della rete museale è conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, previo parere della Giunta regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum scientifico di alta qualificazione con esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo incarico può essere conferito con procedure di selezione pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone esterne all'amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni o esterni) che partecipano alla selezione dovranno presentare all'atto della domanda un articolato piano strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

Art. 15.

Organismo regionale di accreditamento dei musei

1. È istituito, presso l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 113/2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale avanzate dai musei e dai luoghi di cultura di appartenenza non statali presenti nella Regione. L'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del

museo richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei ai fini dell'accreditamento al Sistema museale. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 113/2018.

3. L'Organismo è composto:

- a) dal Dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità, che lo coordina, o suo delegato;
- b) dal Direttore di cui al comma 6 dell'articolo 15;
- c) dal Direttore del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali;
- d) da due rappresentanti designati dagli EE.LL.;
- e) da due esperti del settore in discipline del settore nominati dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana scelti tra docenti dell'Università e/o ricercatori degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR.

4. L'Organismo con propria deliberazione stabilisce le proprie modalità di funzionamento.

5. L'Organismo si intende validamente costituito con la designazione di almeno quattro dei componenti di cui al comma 3.

6. La partecipazione all'Organismo non dà titolo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati; gli eventuali oneri connessi con il rimborso delle spese conseguenti all'attuazione del presente articolo fanno carico ai bilanci degli enti di appartenenza dei componenti di cui al comma 3.

Art. 16.

Interventi regionali di sostegno

1. L'Amministrazione regionale sostiene i programmi di attività dei musei e delle reti museali di cui è stata riconosciuta la rilevanza regionale mediante la concessione, ai relativi enti gestori, di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, destinati a promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative progettuali diversificate e innovative finalizzate alla valorizzazione, alla comunicazione e all'incremento del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale e all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, in collaborazione con il mondo della scuola e delle Università e della Ricerca.

Art. 17.

Regolamento e bandi

1. Sono definiti con regolamento, da adottare sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana:

a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica di "Museo a rilevanza regionale" o di "Rete museale a rilevanza regionale", nonché le modalità e i termini del relativo procedimento;

b) le modalità per l'attuazione degli interventi di sostegno e in particolare: i soggetti legittimati a presentare domanda, le tipologie di attività finanziabili, i criteri di valutazione dei programmi e di determinazione dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi stessi e i termini dei relativi procedimenti.

2. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nella GURS sono annualmente definiti le modalità e i termini di presentazione della domanda, le tipologie di attività finanziabili tra quelle indicate nel regolamento di cui al comma 1, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i termini per la rendicontazione, la documentazione giustificativa della spesa e del pagamento, nonché quanto ulteriormente demandato dal regolamento di cui al comma 1.

3. Con riferimento ai contributi previsti dall'articolo 10, comma 1, le spese generali di funzionamento, non esclusivamente collegabili alle iniziative progettuali comprese nei programmi di attività, si considerano ammissibili fino al 20 per cento dell'importo del contributo.

Capo II

Biblioteche e archivi

Art. 18.

Disposizioni generali

1. Al fine di garantire a tutti i cittadini un adeguato servizio bibliotecario, la Regione valorizza i patrimoni e l'attività delle biblioteche appartenenti a enti pubblici o a soggetti privati aperte al pubblico e promuove lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, anche sostenendo l'attività dei poli SBN - Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale.

2. La Regione valorizza il patrimonio archivistico, cooperando con lo Stato per la sua tutela.

Art. 19.

Rete bibliotecaria regionale

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, la rete bibliotecaria regionale è formata dai sistemi bibliotecari e dalle biblioteche d'interesse regionale.

2. Nell'ambito della rete bibliotecaria regionale si realizza l'integrazione dei sistemi informativi funzionali alla valorizzazione e fruizione del patrimonio librario e documentale.

Art. 20.

Sistema bibliotecario

1. Il sistema bibliotecario è un insieme di biblioteche gestite da enti locali singoli o associati, o da enti privati, fatto salvo il disposto del comma 2.

2. Il sistema bibliotecario è caratterizzato dai seguenti elementi:

a) esistenza di una pluralità di biblioteche di piccole e medie dimensioni e di una biblioteca di ente locale, di seguito chiamata biblioteca centro sistema, la quale provvede al coordinamento del sistema stesso;

b) aggregazione delle biblioteche medesime, per le finalità di cui al comma 1, mediante la stipula di una convenzione.

3. Può essere individuata come biblioteca centro sistema solo la biblioteca di ente locale che:

a) ha un bacino d'utenza di dimensione sovracomunale;

b) eroga servizi con un livello di qualità corrispondente ai valori degli standard obiettivo dinamici fissati ai sensi del regolamento.

4. Previa convenzione con la biblioteca centro sistema possono aderire al sistema bibliotecario anche le biblioteche non riconosciute di interesse regionale che rientrino nelle seguenti tipologie:

a) le biblioteche gestite dalle scuole, dalle Università e da altri enti pubblici;

b) le biblioteche appartenenti a privati, ad associazioni professionali, a istituti culturali, educativi e di ricerca, aperte al pubblico;

c) le mediateche e le videoteche aperte al pubblico.

5. Possono fare parte di un sistema bibliotecario le biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di una o più Unioni territoriali intercomunali contigue; per la costituzione di un sistema bibliotecario comprendente biblioteche pubbliche e private situate nel territorio di più Unioni territoriali intercomunali è necessaria la previa intesa fra le Unioni territoriali intercomunali interessate.

Art. 21.

Efficienza del sistema bibliotecario

1. Al fine della ottimizzazione delle risorse economiche, le biblioteche facenti parte del sistema bibliotecario effettuano acquisti in comune, adottano forme di condivisione delle risorse umane e delle attrezzature e realizzano in collaborazione attività di valorizzazione del patrimonio librario e documentale.

2. Le biblioteche pubbliche e private facenti parte di un sistema bibliotecario implementano il catalogo collettivo e trasmettono alla biblioteca centro sistema i dati della propria attività per il rilevamento statistico regionale.

Art. 22.

Costituzione dei sistemi bibliotecari

1. La Regione favorisce la costituzione dei sistemi bibliotecari e a tal fine, avvalendosi della Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 26, provvede a:

- a) predisporre la convenzione tipo tra la biblioteca centro sistema e le biblioteche che intendono aderire al sistema bibliotecario, che comprende anche la disciplina fondamentale per il funzionamento del sistema stesso;
- b) definire gli standard obiettivi dinamici di cui all'articolo;
- c) approvare i progetti di costituzione dei sistemi bibliotecari.

2. Ai fini della costituzione di un sistema, l'ente gestore della biblioteca che si propone come biblioteca centro sistema presenta al Servizio regionale competente in materia di beni culturali un progetto condiviso con gli enti gestori delle altre biblioteche interessate, che delinea l'assetto organizzativo previsto ed è corredato di uno schema di convenzione costitutiva del sistema, redatto sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale, verificate le finalità perseguite dal progetto, la corrispondenza dello schema di convenzione alla convenzione tipo di cui al comma 1, lettera a), e la coerenza dell'assetto organizzativo, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale di cui all'articolo 26, approva il progetto e autorizza la stipula della convenzione.

Art. 23.

Biblioteca pubblica di ente locale

1. L'ente locale istituisce la biblioteca pubblica e provvede alla sua gestione. Questa rappresenta l'elemento essenziale della rete culturale, educativa e informativa della società e svolge un servizio culturale primario della comunità locale che, nel rispetto delle esigenze degli utenti, favorisce la conoscenza dell'identità territoriale della propria comunità in una prospettiva multiculturale.

2. La biblioteca pubblica di ente locale svolge i propri compiti ed eroga i propri servizi al fine di promuovere la diffusione della lettura, l'autoformazione e il rafforzamento dell'identità culturale delle comunità locali, garantendo l'inclusione sociale e l'integrazione delle categorie svantaggiate e delle persone con disabilità.

Art. 24.

Biblioteche d'interesse regionale

1. La Regione riconosce e sostiene le biblioteche d'interesse regionale, che comprendono le seguenti tipologie:

- a) biblioteche di conservazione;
- b) biblioteche specializzate;
- c) biblioteche che svolgono un servizio di particolare interesse regionale.

2. Le biblioteche che rientrano in una delle tipologie di cui al comma 1, e che non aderiscono ad alcun sistema bibliotecario, possono essere riconosciute di interesse regionale con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali, sentita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale

di cui all'articolo 25 e verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti con regolamento regionale, in applicazione dei seguenti criteri:

- a) arco di tempo di apertura al pubblico;
- b) grado di sviluppo dell'attività di catalogazione del patrimonio documentario custodito;
- c) attuazione di programmi di incremento del patrimonio documentario custodito;
- d) numero e rilevanza delle iniziative divulgative, di studio e di ricerca realizzate;
- e) presenza di personale specializzato;
- f) adeguatezza degli spazi e delle attrezzature destinati all'utenza;
- g) informazione all'utenza riguardo ai servizi offerti.

3. La Regione concede alle biblioteche d'interesse regionale finanziamenti annui.

Art. 25.

Conferenza della rete bibliotecaria regionale

1. È istituita la Conferenza della rete bibliotecaria regionale, quale organo con funzioni propositive, consultive e di controllo, avente il compito di:

- a) esprimere il parere e formulare le proposte riguardo allo schema delle linee di indirizzo;
- b) fornire i pareri e formulare le proposte alla Regione in relazione alle determinazioni di cui all'articolo 20;
- c) verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dal presente capo.

2. La Conferenza è costituita, presso il dipartimento regionale competente in materia di beni culturali, con deliberazione della Giunta regionale ed è composta:

- a) dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) dal dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;
- c) da cinque responsabili tecnici di sistemi bibliotecari, designati congiuntamente dai sistemi bibliotecari costituiti ai sensi dell'articolo 20;
- d) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche ecclesiastiche operanti nelle Regioni riconosciute d'interesse regionale;
- e) da un rappresentante designato congiuntamente dalle biblioteche private aperte al pubblico, riconosciute d'interesse regionale;
- f) da due rappresentanti designati dall'ANCI.

3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, che ne determina le modalità di funzionamento.

4. La Conferenza resta in carica per tre anni ed è convocata almeno una volta all'anno. La Conferenza è convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

5. I componenti della Conferenza svolgono il loro incarico a titolo gratuito. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è riconosciuto il solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 26.

Finanziamenti ai poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una rete bibliotecaria regionale aperta alla cooperazione nazionale e internazionale, la Regione sostiene i poli SBN-Servizio Bibliotecario Nazionale presenti nel territorio regionale mediante la concessione ai soggetti cui è affidata la loro gestione di un contributo annuo volto a finanziare l'attività svolta dai poli medesimi per l'implementazione e l'accrescimento del patrimonio informativo contenuto nel Catalogo del Servizio Bibliotecario Nazionale, nonché per i servizi destinati alle biblioteche aderenti.

Art. 27.

Interventi regionali per la valorizzazione dei beni librari antichi, rari e di pregio

1. L'Amministrazione regionale, al fine di valorizzare le raccolte librerie antiche, rare e di pregio, finanzia attraverso la stipula di accordi di collaborazione con amministrazioni pubbliche specifici progetti per la loro catalogazione, digitalizzazione, conservazione e restauro, nonché per il miglioramento e l'ampliamento della loro fruibilità, anche monitorando i progetti di digitalizzazione del patrimonio documentale, specialmente di quello periodico.

Art. 28.

Interventi per edifici a uso biblioteche

1. La Regione può stipulare accordi con le amministrazioni pubbliche per disciplinare la realizzazione in collaborazione di specifici interventi di investimento finalizzati alla ristrutturazione, al recupero o al restauro di edifici a uso di biblioteche di ente locale o aperte al pubblico.

2. Ai fini della realizzazione degli interventi previsti negli accordi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre assegnazioni finanziarie alle amministrazioni pubbliche di cui al comma medesimo in esecuzione degli accordi con esse stipulati.

Capo III

Beni archivistici ed ecclesiastici

Art. 29.

Valorizzazione degli archivi storici e degli enti ecclesiastici

1. La Regione provvede alla valorizzazione del patrimonio documentario conservato negli archivi storici sostenendo, mediante la concessione di contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile, l'attuazione di:

a) progetti proposti da enti locali e da altri soggetti titolari di archivi storici, per l'ordinamento, l'incremento, il restauro, la migliore conservazione e la divulgazione del patrimonio medesimo, volti ad agevolarne la fruizione;

b) progetti di aggregazione delle raccolte di archivio storico dell'ente locale, da realizzarsi ai sensi del comma 2.

2. Le raccolte di archivio storico dell'ente locale, soggette alla tutela della Soprintendenza archivistica, ordinate e inventariate, sono aggregate, sotto il profilo funzionale e dei servizi di supporto, alla biblioteca pubblica di ente locale quando ciò ne agevoli la conservazione e la fruizione.

3. La Regione, inoltre, riconoscendo il valore storico e documentario degli archivi degli enti ecclesiastici operanti in Sicilia, sostiene la realizzazione di iniziative progettuali aventi a oggetto attività di ricerca, inventariazione, conservazione e divulgazione volte ad agevolare la fruizione degli archivi medesimi, anche mediante il deposito degli atti negli archivi delle diocesi e/o di parrocchie e/o province religiose.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 la Giunta regionale provvede all'emanazione di bandi che specificano le categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei progetti finanziabili, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini dei relativi procedimenti.

Art. 30.

Obblighi dei titolari di archivi

1. Ogni intervento riguardante archivi pubblici, archivi ecclesiastici, archivi privati dichiarati di interesse culturale viene svolto secondo le previsioni della normativa statale.

2. La concessione dei contributi previsti è subordinata all'impegno assunto dagli enti beneficiari di consentire l'accesso al materiale conservato negli archivi.

Art. 31.

Regolamento di attuazione

1. Con regolamento regionale, da adottare sentita la competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono definiti le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i requisiti delle biblioteche centro sistema, i requisiti e le modalità per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale, nonché i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

TITOLO IV

Parchi archeologici

Art. 32.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'art. 8, comma 6, della legge regionale 20/2000 dopo le parole "viginti disposizioni", sono aggiunte le parole "ed è interamente a carico del bilancio del parco".

Art. 33.

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 10 della legge regionale 20/2000 è così sostituito:

"Art. 10

Direttore del parco

1. L'incarico di Direttore del parco è conferito dall'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, previo parere della Giunta regionale, a un dirigente regionale con almeno dieci anni di effettivo servizio e in possesso di curriculum scientifico di alta qualificazione con esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva prevalente nel settore dei beni culturali. Il relativo incarico può essere conferito con procedure di selezione pubblica internazionale, da espletarsi previo apposito regolamento emanato con decreto dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, a persone esterne all'amministrazione di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. I candidati (interni o esterni) che partecipano alla selezione dovranno presentare all'atto della domanda un articolato piano strategico di gestione, organizzazione, sviluppo delle attività del parco che si andrà a dirigere. Esso sarà oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice nominata dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

2. L'incarico ha la durata di anni quattro è svolto a tempo pieno e può essere rinnovato una sola volta, escluso il tacito rinnovo.

3. Il Direttore, cui spetta la rappresentanza legale e la responsabilità generale della gestione del parco, esercita le seguenti funzioni:

- a) organizza l'attività amministrativa del parco;
- b) coordina l'attività del personale e delle unità operative assicurando l'organizzazione dei servizi, anche nel rispetto degli obiettivi programmatici generali;
- c) attua le direttive del consiglio del parco in ordine all'attività progettuale di ricerca, scavo e restauro archeologico, ambientale e paesaggistico del parco, ivi inclusi tutti i processi di comunicazione e divulgazione delle attività svolte;
- d) relaziona con cadenza almeno annuale all'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e al consiglio del parco.

4. La retribuzione di posizione di parte variabile e di risultato del Direttore del parco è a carico del bilancio del parco stesso, fermi restando i limiti di cui al comma 1 dell'art. 64 del C.C.R.L. della dirigenza per il quadriennio 2002/2005 e successive modifiche e integrazioni. In caso di nomina di un Direttore esterno all'Amministrazione è a carico del bilancio del Parco anche il trattamento economico fondamentale commisurato alla qualifica di dirigente di seconda fascia.”

Art. 34.

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'art. 12 della legge regionale 20/2000 è così sostituito:

“Art. 12

1. Il revisore legale è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni previa estrazione fra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio, n. 39, che abbiano presentato domanda di partecipazione al bando pubblicato sul sito dell'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana entro novanta giorni dal termine di cui al successivo comma.

2. L'estrazione dovrà effettuarsi quarantacinque giorni prima della scadenza dell'organo di revisore presso l'Assessorato regionale per i beni culturali e l'identità siciliana dinanzi ad una commissione formata da due dirigenti del dipartimento dei beni culturali e un dirigente della Ragioneria centrale.

3. Al revisore legale è corrisposto per ogni seduta il trattamento dovuto a norma delle vigenti disposizioni, interamente a carico del bilancio del Parco.”.

Art. 35.

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'art. 16 della legge regionale 20/2000 è aggiunto il seguente comma:

“ 2. Al personale regionale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la qualifica di istruttore direttivo, già in servizio o transitato con provvedimento dipartimentale all'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, che svolge le mansioni previste dal profilo professionale “Area Vigilanza” (cat. C) tutela, vigilanza e fruizione del patrimonio culturale regionale, va rilasciato il tesserino di riconoscimento di “agente di pubblica sicurezza”. Detto tesserino, è rilasciato dagli uffici territoriali del Governo ed utilizzato nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza all'interno del parco archeologico.”.

Art. 36.

Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'art. 20 della legge regionale 20/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole “parchi archeologici” sono aggiunte le seguenti parole: “terrestri e parchi archeologici marini”;

b) al comma 7, le parole “previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali” sono soppresse;

c) al comma 8, dopo le parole “non include le spese relative al personale”, è aggiunto: “ad eccezione degli oneri derivanti dai progetti mirati alla fruizione, valorizzazione e sviluppo territoriale di iniziativa del Parco o dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana”;

d) il comma 9, è così sostituito: “Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio del Parco su proposta del Direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve rispondere a criteri di economicità e di risultato. Con le stesse procedure il rendiconto annuale è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento”.

Art. 37.

Modifiche all’articolo 21 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’art. 21 della legge regionale 20/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), dopo la parola “direttore” sono aggiunte le seguenti parole: “di cui all’articolo 10”;

b) alla lettera b) le parole “comitato tecnico-scientifico” sono sostituite dalle parole “consiglio del parco”;

c) dopo la lettera b), è aggiunto: “c) il revisore legale.”

Art. 38.

Abrogazione dell’articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000

1. L’articolo 22 della legge regionale 20/2000 è abrogato.

Art. 39.

Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 23 della legge regionale 20/2000 è così sostituito:

“Art. 23

Consiglio del parco. Nomina e funzioni

1. Il consiglio del parco è nominato dall’Assessore regionale per i beni culturali e per l’identità siciliana entro 60 giorni dal decreto di istituzione del parco ed è composto:

a) da un dirigente dei ruoli regionali con adeguata esperienza di gestione di istituzioni culturali e di governo di organi collegiali di amministrazione, nonché comprovata qualificazione professionale in materia di tutela, salvaguardia, valorizzazione dei beni culturali, con funzioni di presidente;

b) dal sindaco o, congiuntamente, dai sindaci dei comuni interessati;

c) dal soprintendente per i Beni culturali e ambientali competente per territorio;

d) da un esperto in economia dei beni culturali, scelto tra docenti universitari e /o ricercatori di enti di ricerca vigilati dal MIUR;

e) da un esperto nel settore della tutela, salvaguardia, valorizzazione, divulgazione, conoscenza e conservazione del territorio del parco, scelto tra docenti universitari e /o ricercatori di enti di ricerca vigilati dal MIUR.

2. Partecipa alle sedute del consiglio, con voto consultivo, il direttore del parco.

3. Il consiglio:

a) approva il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento del parco;

b) approva il piano annuale e triennale di attività che deve prevedere, tra l'altro:

1) interventi di ricerca archeologica e di programmazione delle attività;

2) interventi di restauro, manutenzione e conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico;

3) interventi di valorizzazione, comunicazione e divulgazione delle attività;

c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che devono rispondere a criteri di economicità e di risultato;

d) delibera sulla dotazione organica del parco e sul regolamento di organizzazione, previo parere preliminare dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana;

e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all'interno del parco;

f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del parco;

g) delibera la nomina di commissioni di esperti per l'approfondimento o la risoluzione di particolari e rilevanti questioni;

h) delibera su ogni altra questione allo stesso sottoposta dal direttore;

i) esercita, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento.

4. I componenti designati durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati una volta sola. L'incarico è a titolo gratuito e agli stessi spetta soltanto il trattamento di missione a norma di legge, se dovuto, a gravare sul bilancio del parco.

5. Fermi restando i compiti di tutela delle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali, per gli interventi proposti dal direttore del parco e da eseguire all'interno del perimetro del parco da parte del parco stesso, il parere espresso dal consiglio del parco, presente il soprintendente per i beni culturali e ambientali, sostituisce l'autorizzazione da rendersi ai sensi degli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.”.

Art. 40.

Modifiche al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20. “Criteri di gestione e Revisore dei conti”

1. Dalla entrata in vigore della presente legge, ai parchi archeologici regionali istituiti ai sensi e per gli effetti della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, Titolo

II, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della medesima legge e successive modifiche e integrazioni.

Art. 41.

Servizio di biglietteria

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'economia emana con apposito decreto le linee guida per la creazione di una piattaforma regionale unica per l'acquisto on-line dei biglietti di ingresso ai siti culturali della Regione siciliana, nonché per l'adesione a piattaforme già esistenti aventi adeguati indici di notorietà.

Art. 42.

Fondo di solidarietà dei parchi archeologici

1. A partire dall'anno 2018, il dieci per cento delle risorse derivanti dallo sbilanciamento dei Parchi di cui alla legge regionale 3 novembre 2000 n. 20 sono versati in entrata al bilancio regionale, rubrica beni culturali, per finanziare le spese di funzionamento, fruizione e valorizzazione dei Parchi con insufficiente dotazione economica per il raggiungimento delle finalità previste dalla medesima legge. Il piano di utilizzazione del fondo così costituito sarà regolamentato da apposito decreto emanato dall'Assessore regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 43.

Consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici

1. L'art. 4 della legge regionale 1 agosto 1977 n. 80 è sostituito dal presente articolo:

“Art. 4

1. Il consiglio regionale per i beni culturali e paesaggistici è organo consultivo dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana a carattere tecnico-scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici.

2. Esprime parere su richiesta del dirigente generale del dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana trasmessa per il tramite dell'Ufficio di gabinetto:

- a) sui programmi regionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di attuazione predisposti dall'amministrazione;
- b) sugli schemi di accordi extraregionali in materia di beni culturali;
- c) sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali;
- d) sui piani paesaggistici e demaniali;
- e) sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni culturali e paesaggistici;
- f) su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei beni culturali e paesaggistici.

3. Il Consiglio può avanzare proposte all'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana su ogni questione di carattere generale di particolare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici.

4. Il Consiglio è composto da:

a) sino a un massimo di 10 eminenti personalità del mondo della cultura di comprovata esperienza nominate dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, nel rispetto del principio di equilibrio tra gli ambiti professionali, tra: biblioteconomi, archeologi, ingegneri, architetti, naturalisti, storici dell'arte, etnoantropologi, paesaggisti, storici dell'architettura, esperti in economia e management dei beni culturali, rappresentante CEI per i beni culturali;

b) il dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'Identità siciliana, con voto consultivo;

c) i dirigenti delle strutture periferiche (soprintendenti, direttori dei parchi, direttori dei poli) competenti territorialmente o per materia o su specifici argomenti, su invito e senza diritto di voto.

5. L'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana nomina il Presidente del Consiglio tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). I pareri sono espressi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

6. Il Consiglio è integrato con due rappresentanti del personale regionale dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, eletti da tutto il personale, quando esprime pareri su questioni aventi ad oggetto il personale dell'assessorato.

7. Il termine di durata del Consiglio è stabilito in tre anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività di impresa previste dall'articolo 2195 del Codice civile quando esse attengono a materie di competenza dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, né essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime attività; non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con l'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana; non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte dell'assessorato, né assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio.

8. All'interno del Consiglio opera un ufficio di segreteria le cui funzioni sono svolte da un dipendente in servizio al dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, con qualifica di dirigente o funzionario.

9. Il Consiglio è convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni trimestre e, comunque tutte le volte che lo ritenga necessario o su richiesta da almeno un terzo dei componenti.

10. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza semplice e, entro tre mesi dall'insediamento, approva il regolamento interno.

11. L'incarico è a titolo gratuito e ai componenti spetta soltanto l'eventuale rimborso delle spese di missione a norma di legge, se dovuto.”.

Art. 44.

Modifiche alla legge regionale n. 80 del 1977

1. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 80 del 1977 sono abrogati.

Art. 45.

Iniziative a sostegno degli eventi turistico-culturali di rilevanza regionale

1. Al fine di incrementare e valorizzare l'offerta turistico-culturale di qualità, i parchi archeologici dotati di autonomia finanziaria possono costituire, previa autorizzazione dell'assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana, associazioni, comitati misti pubblico-privati, che acquisiscono propria personalità giuridica. Tali soggetti sono iscritti in un apposito registro tenuto presso l'assessorato regionale del turismo, sport e spettacolo.

2. Le associazioni, comitati di cui al precedente comma sono costituite al solo fine di sostenere eventi turistico-culturali.

3. Il presente articolo non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

TITOLO V

Disposizioni in materia di appalti nel settore dei beni culturali

Art. 46.

Procedure di affidamento

1. Trovano applicazione gli articoli 19 e da 145 a 151 del dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

TITOLO VI

Norme sulla pianificazione paesaggistica

Art. 47.

Paesaggio

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e umani e dalle loro interrelazioni.

Art. 48.

Funzioni della Regione

1. La Regione assicura che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei valori paesaggistici espressi dai diversi contesti che lo costituiscono.

2. La Regione in materia di paesaggio esercita le funzioni amministrative dirette alla tutela, gestione, valorizzazione e vigilanza dei beni paesaggistici, ferma restando l'attribuzione delle stesse ad altro ente.

3. La Regione nell'esercizio delle proprie funzioni elabora e approva il piano paesaggistico regionale, rilascia le autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di rilevanza regionale e formula attività di indirizzo coordinamento nei confronti dei comuni delegati all'esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 49.

Funzioni dei comuni

1. I Comuni e le Unioni dei comuni attuano le disposizioni previste dal piano paesaggistico regionale. Ai comuni in forma singola o associata sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 52;
- b) l'accertamento di compatibilità paesaggistica, nonché le funzioni relative alla compatibilità paesaggistica delle opere edilizie;
- c) la vigilanza sui beni paesaggistici e l'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in presenza di interventi edilizi eseguiti in totale assenza o difformità di autorizzazione paesaggistica.

2. Le funzioni di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sono svolte dal responsabile dello sportello unico dell'edilizia che cura l'intero procedimento amministrativo.

Art. 50.

Piano paesaggistico regionale

1. Il piano paesaggistico regionale costituisce lo strumento urbanistico-territoriale di carattere prevalentemente strategico con il quale si orienta, indirizza e coordina la programmazione e la pianificazione territoriale della Regione, dei Liberi consorzi e dei Comuni.

2. Il piano, in relazione alle prescrizioni di tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio e dell'ambiente, assume valore di piano paesaggistico ai sensi dell'art. 135 del decreto legislativo n.42/2004. Il piano, nella sua valenza di piano paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, in conformità alle prescrizioni del piano regionale delle aree protette.

3. Il piano contiene:

- a) gli elementi essenziali e le linee generali ed orientative dell'assetto territoriale regionale;
- b) il quadro conoscitivo delle caratteristiche fisiche, urbanistico-edilizie, culturali, paesaggistiche ed ambientali del territorio regionale, mediante rappresentazioni cartografiche del territorio;

c) i criteri generali e gli indirizzi per la programmazione e la pianificazione territoriale di liberi consorzi e Comuni, al fine di garantirne la complessiva coerenza; a tal fine, definisce gli elementi costituenti limiti essenziali di salvaguardia della sostenibilità ambientale dello sviluppo socio-economico del territorio regionale;

d) gli obiettivi principali dello sviluppo socio-economico del territorio regionale;

e) il quadro delle iniziative inerenti alla realizzazione sul territorio regionale delle infrastrutture e delle opere pubbliche di interesse regionale, nazionale e sovranazionale;

f) l'individuazione dei principali poli di sviluppo turistico, industriale e commerciale;

g) l'individuazione delle zone di preservazione e salvaguardia ambientale; i criteri operativi generali per la tutela e la valorizzazione delle risorse culturali, naturali, paesaggistiche e ambientali, in conformità con le previsioni del piano regionale delle aree protette, dei piani di bacino, e degli altri atti di programmazione e regolamentazione regionale e nazionale in materia di salvaguardia delle risorse idriche, geologiche, idrogeologiche, agricole, forestali, di riduzione dell'inquinamento acustico, elettromagnetico ed atmosferico, di smaltimento dei rifiuti;

h) gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, ed ai fini della riduzione degli inquinamenti nei centri abitati e nelle zone industriali.

Art. 51.

Effetti del piano territoriale regionale

1. Il piano paesaggistico costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità degli atti di governo del territorio dei liberi consorzi e comuni, enti gestori di aree naturali protette, nonché di ogni altro ente dotato di competenze che abbiano incidenza sul territorio.

2. Le valutazioni di compatibilità rispetto al piano paesaggistico, sia per gli atti della stessa Regione che per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione o verifica, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano paesaggistico, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.

3. Le previsioni del piano paesaggistico prevalgono sulle disposizioni eventualmente difformi contenute nei piani territoriali dei liberi consorzi e comuni. In tal caso, liberi consorzi e comuni, entro novanta giorni dall'approvazione del piano paesaggistico, conformano i propri strumenti pianificatori al piano paesaggistico.

Art. 52.

Procedimento di formazione del piano paesaggistico

1. Il piano paesaggistico è predisposto dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (ARTA) tramite il proprio ufficio della pianificazione territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 55, ed è adottato ed approvato dalla Giunta regionale secondo le modalità descritte in questo articolo. L'ufficio della pianificazione territoriale ha il compito di formare e gestire il piano, e si avvale dell'apporto collaborativo degli uffici dell'ARTA che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano paesaggistico. Alla redazione del piano paesaggistico posso-

no collaborare, in qualità di consulenti, professori universitari e professionisti qualificati in materia di pianificazione urbanistico-territoriale, paesaggistico-ambientale, agricolo-forestale.

2. L'ARTA dà notizia dell'avvio del procedimento di formazione del piano paesaggistico mediante avviso pubblicato sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nell'avviso sono indicate le linee guida di intervento della pianificazione regionale ed è indicato il Responsabile unico del procedimento. Entro sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso sulla GURS, tutti i soggetti interessati al piano possono presentare presso l'ARTA, su supporto cartaceo ed informatico, osservazioni e proposte in merito al piano paesaggistico da adottare, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'avviso stesso. L'ARTA esamina le osservazioni e proposte ricevute e valuta gli elementi dei quali intende tenere conto nella redazione del piano paesaggistico. L'ARTA individua altresì le modalità con le quali consultare soggetti pubblici e privati che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano, anche attraverso la costituzione di un forum per le consultazioni attivo per tutta la durata della costruzione del piano.

3. Entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e proposte di cui al comma 2, l'ARTA predispone il progetto preliminare del piano paesaggistico e lo propone alla Giunta regionale per l'adozione. La Giunta, nei trenta giorni successivi, adotta il piano paesaggistico. Dell'avvenuta adozione è data notizia mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Contestualmente il progetto preliminare del piano paesaggistico adottato è pubblicato sul sito ufficiale della Regione e depositato presso l'ARTA per sessanta giorni. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione, tutti i soggetti interessati possono prendere visione del progetto preliminare del piano paesaggistico depositato presso l'ARTA e presentare osservazioni e proposte di modifica su supporto cartaceo ed informatico, che l'ARTA è tenuta a valutare.

4. L'ARTA, non prima di trenta e non oltre quaranta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni e proposte di modifica di cui al comma 3, indice una conferenza di pianificazione alla quale sono invitati a partecipare i rappresentanti dei liberi consorzi, della sezione regionale dell'ANCI, delle Soprintendenze ai beni culturali competenti nel territorio della Regione, dell'autorità regionale competente in materia di VAS, delle amministrazioni pubbliche e delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali ed ambientaliste, legalmente riconosciute, che abbiano presentato osservazioni e proposte di modifica. Alla conferenza, l'ARTA può invitare a partecipare altri soggetti pubblici e privati che per loro specifiche competenze e responsabilità sono interessati al piano. Contestualmente alla nota di convocazione l'ARTA trasmette ai soggetti invitati, in forma telematica, almeno trenta giorni prima della data fissata per la conferenza, il progetto preliminare di piano paesaggistico e le osservazioni e proposte di modifica pervenute. Se i soggetti partecipanti alla conferenza non raggiungono l'accordo sulle eventuali modifiche da apportare al progetto preliminare del piano paesaggistico, prevalgono le determinazioni assunte in merito dall'ARTA.

5. L'ARTA, nei venti giorni successivi alla chiusura dei lavori della conferenza, trasmette alla Giunta regionale il progetto definitivo del piano paesaggistico con

le eventuali modifiche apportate rispetto al progetto preliminare, e ne propone l'approvazione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla trasmissione, previo parere non vincolante della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva il piano paesaggistico, decidendo anche in merito alle osservazioni e proposte di modifica nel caso in cui non sia raggiunto l'accordo di pianificazione di cui al comma 4. Dell'avvenuta approvazione è data notizia mediante pubblicazione sulla GURS, sul sito ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale.

6. Il piano paesaggistico è aggiornato ogni cinque anni. Può essere modificato, integrato ed aggiornato anche prima, in seguito ad osservazioni, proposte ed istanze provenienti da liberi consorzi, comuni, altri enti pubblici interessati o soggetti privati rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, oppure se il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DEFR) programma una modifica degli obiettivi e delle strategie di sviluppo del territorio regionale. Le varianti, le integrazioni e gli aggiornamenti del piano paesaggistico sono sottoposte alla stessa procedura di formazione descritta in questo articolo con i termini ridotti della metà.

Art. 53.

Ufficio della pianificazione territoriale regionale

1. Presso l'ARTA opera l'ufficio della pianificazione territoriale regionale, che svolge i seguenti compiti:

- a) elabora, gestisce e aggiorna il piano paesaggistico;
- b) individua i contesti territoriali ottimali di riferimento per la formazione dei piani territoriali regionali d'area (PTRA);
- c) assicura i raccordi con le altre regioni, con il quadro territoriale nazionale e con il processo europeo di coesione territoriale, anche nell'ambito di piani e programmi comunitari;
- d) presenta annualmente alla Giunta di governo una relazione dettagliata sullo stato del territorio regionale e delle sue criticità, con particolare riferimento allo stato di avanzamento e alle iniziative di pianificazione;
- e) fornisce il supporto territoriale georeferenziato alla relazione annuale sullo stato dell'ambiente;
- f) provvede alla elaborazione ed alla pubblicazione degli atti di indirizzo sulla pianificazione da parte dell'ARTA;
- g) provvede all'attuazione ed al monitoraggio dello stato di attuazione della pianificazione regionale e ne trasmette le risultanze all'ARTA.

2. I rami dell'amministrazione regionale con competenze incidenti sul territorio comunicano periodicamente all'ufficio della pianificazione territoriale regionale lo stato dei piani e dei programmi di rispettiva competenza.

Art. 54.

Autorizzazione paesaggistica

1. I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere,

corredato dalla trascritta documentazione, e di astenersi dall'avviare lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.

2. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità tra interesse paesaggistico tutelato e intervento progettato. Esse è individuata su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente con decreto del Presidente della Regione.

3. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire i agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio.

4. L'autorizzazione paesaggistica è valida per il periodo di efficacia del titolo legittimante l'intervento urbanistico edilizio. Se l'autorizzazione è rilasciata con riferimento a un intervento non soggetto a titolo abilitativo, essa è valida per un periodo di cinque anni. Scaduto il periodo di efficacia la prosecuzione deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del periodo di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'intervento. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dal responsabile dello sportello unico dell'edilizia.

Art. 55.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati il comma 6 dell'articolo 8 e l'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5.

Art. 56.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.